

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/831

del 28/04/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 632

del 28/04/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI UN TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DISABILE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché il presente provvedimento, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati sensibili in quanto il soggetto interessato al tirocinio in oggetto è persona disabile, ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, nonché ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo", lo stesso interessato viene indicato con le cifrature del nome e cognome. Il tirocinante viene meglio generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine di tutela della riservatezza dell'interessato.

Visti e richiamati :

- ☐ l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- ☐ il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti, disoccupati, disabili, soggetti svantaggiati o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio, abilitati ed in essa individuati e tra i quali figurano le Università e le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, i Centri di formazione professionale, i Centri per l'Impiego, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; che approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- ☐ la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, per l'attivazione di tirocini formativi per laureati o laureandi ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- ☐ la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- ☐ la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ☐ tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;
- ☐ le successive "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - ☐ operano un "distinguo" tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - ☐ specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall'applicazione delle Linee Guida;e nelle quali, tra l'altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee guida";
- ☐ la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del

01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e che la rende in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida sopracitate;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013 “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art. 24 comma 2 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R. 19 Luglio 2013 n. 7”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all’art. 2 “equipara”, ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l’erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge;

Considerato che il Dirigente del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” si intende conseguentemente autorizzato, alla luce della evoluzione normativa intervenuta in materia di tirocini, alla stipula delle Convenzioni e dei progetti formativi (per quanto attiene ai tirocini extracurricolari e/o comunque soggetti alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013) secondo gli schemi approvati dal legislatore competente - come da ultimo risulta essere la Regione Emilia Romagna - con la suddetta Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013, in applicazione delle Linee guida;

Valutato:

- che tra i tirocini rientranti nella piena applicazione delle “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013 e della conseguente Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005, come modificata dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013, vi sono anche quelli promossi dalle Province – Centri per l’Impiego a favore di soggetti inoccupati, svantaggiati, disabili, ecc;
- che il combinato disposto di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005, come modificata dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013, prevede infatti tra l’altro, che i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l’impiego... (Centri per l’impiego) possono promuovere tirocini formativi e di orientamento oppure di inserimento e reinserimento in favore di persone svantaggiate, inoccupate o con disabilità di cui all’art. 1 comma 1 della legge 68/1999, di durata non superiore a 12 mesi elevabili fino a 24 nel caso di persone con disabilità, comprensivi di eventuali proroghe;
- che l’art. 26 quater della suddetta Legge Regionale, prevede che al tirocinante venga corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio, corrispondente almeno a 450 Euro mensili;
- che la già citata Legge Fornero n. 92/2012 all’art. 1 comma 36, puntualizza comunque che, dall’applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare comunque o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica;
- che la suddetta indennità di partecipazione, normalmente a carico del soggetto ospitante, nel caso di tirocini attivati dall’Ente Promotore “Centri per l’impiego” della Provincia a favore di soggetti svantaggiati, disabili, ecc. è a carico del medesimo soggetto Promotore;
- che pertanto, dall’attivazione di tali tipologie di tirocini seppur extracurricolari, e soggette in via diretta, sia alle Linee Guida che alla Legge Regionale Emilia Romagna, non deriva per il soggetto ospitante anche se Pubblica Amministrazione, alcun maggior onere di spesa;

Rilevato che, sulla scorta di tutto quanto sopraevidenziato, nonché sulla base di espressa richiesta della Provincia di Reggio Emilia - Centri per l’Impiego è stata stipulata apposita “Convenzione” tra il Comune di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, Formazione e Risorse Umane, in data 01/10/2014 in atti al n. 36104 di P.G. successivamente prorogata in data 31/03/2016 in atti al n. 22015 di P.G., avente ad oggetto la possibilità di ospitare presso il Comune di Reggio Emilia n. 25 soggetti disabili mediante l’attivazione di Tirocini di Formazione e Orientamento, non finalizzati all’assunzione, non avvenendo in esecuzione di convenzione ex art. 11 della Legge 68/99 che costituisce allegato A) al presente provvedimento;

Considerato:

- che la Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, Formazione e Risorse umane, aveva richiesto di inserire tra gli altri, nell’ambito della suddetta stipulata Convenzione, in esperienza di tirocinio

formativo e di orientamento, un soggetto disabile (di cui alla L. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") da loro segnalato Sig. A.S. (soggetto disabile e per la suddetta ragione meglio generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile), presso alcuni Servizi dell'Amministrazione Comunale disponibili all'accoglimento;

- ☐ che il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia, si era dichiarato favorevole all'iniziativa e disponibile ad accogliere n. 1 soggetto disabile, Sig. A.S., presso le proprie strutture, ritenendo di poter stilare un progetto formativo compatibile con la tipologia di soggetti da inserire, utile ad un percorso formativo e di orientamento professionale ed affidandogli conseguentemente mansioni idonee nel periodo dal 01/09/2015 al 29/02/2016;
- ☐ che pertanto, con D.D. del 25.08.2015 R.U.A.D. 1132 è stato autorizzato per il periodo dal 01 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016, l'inserimento del soggetto disabile segnalato dalla Provincia Sig. A.S. in tirocinio formativo e di orientamento presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia;
- ☐ che con successiva lettera di richiesta del 15.02.2016 n. 11715 di P.G. del 19.02.2016 pervenuta dalla Provincia di Reggio Emilia, Servizio di Collocamento Mirato, di proroga per ulteriori 2 mesi per il Sig. A.S. precisamente dal 01 Marzo al 30 Aprile 2016 già inserito presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia, specificando che il progetto formativo sarebbe stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni precisamente n. 12/1441 del 15.07.2015 relativo al Sig. A.S., precedentemente pubblicato con D.D. del 25.08.2015 R.U.A.D. 1132
- ☐ che pertanto, con D.D. del 22.02.2016 R.U.A.D. 240 è stato autorizzato per il periodo dal 01 Marzo al 30 Aprile 2016, l'inserimento del soggetto disabile segnalato dalla Provincia Sig. A.S. in tirocinio formativo e di orientamento presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia;

Vista la nuova richiesta del 27.04.2016 n. 29034 di P.G. del 28.04.2016 relativa al Sig. A.S., pervenuta dalla Provincia di Reggio Emilia, Servizio di Collocamento Mirato, di proroga per ulteriori 3 mesi precisamente dal 01 Maggio al 31 Luglio 2016, presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia, specificando che il progetto formativo è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni precisamente n. 12/1441 del 15.07.2015 relativo al Sig. A.S., precedentemente pubblicato con D.D. del 25.08.2015 R.U.A.D. 1132;

Sentito il Responsabile del Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia, che ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta, tenuto conto del positivo andamento dei primi 8 mesi di tirocinio già intercorsi con il Sig. A.S. e per dare la possibilità al tirocinante di raggiungere tutti gli obiettivi previsti delle Unità di Competenza, come risulta da specifico Progetto Formativo n. 12/1441 del 15.07.2015, precedentemente pubblicato con D.D. del 25.08.2015 R.U.A.D. 1132;

Considerato inoltre, in merito agli obblighi rimessi in capo ai soggetti ospitanti, dall'art. 26 bis della Legge Regionale E.R. n. 17/2005 come modificata dalla Legge Regionale E.R. n. 7/2013, che il Comune di Reggio Emilia :

- ☐ si impegna ad utilizzare il tirocinante unicamente per attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- ☐ è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ☐ in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- ☐ non ha effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- ☐ non fruisce della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- ☐ che il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ha verificato che con le proroghe dei tirocini richiesti dalla Provincia di Reggio Emilia, Servizio di Collocamento Mirato non viene superata per l'intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;
- ☐ che dette proroghe rimangono nell'ambito dei primi 6 mesi di attività di tirocinio;
- ☐ che comunque le proroghe dei tirocini oltre i primi 6 mesi e fino a 1 anno è consentita, trattandosi di soggetti disabili ed inoccupati il cui tirocinio è promosso dalla Provincia – Servizio di Collocamento Mirato, dall'art. 25 lett. c) della suddetta Legge Regionale;

- ☐ che ai tirocinanti verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 una indennità di partecipazione di almeno Euro 450 mensili, a cura del soggetto promotore (Provincia di Reggio Emilia), così come previsto dall'art. 6 della Convenzione stipulata con la Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, Formazione e Risorse umane, in data 01/10/2014 in atti al n. 36104 di P.G.;
- ☐ che tutta la debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata resa al tirocinante dal Comune di Reggio Emilia, all'atto del primo inserimento in tirocinio;

Rilevato che, poiché il soggetto promotore è struttura pubblica competente in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il Comune di Reggio Emilia, ai sensi di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 142/1998, in qualità di soggetto ospitante, assicura direttamente i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso Compagnie assicurative operanti nel settore :

- ☐ Responsabilità Civile n. 1902341 Compagnia assicurativa: LLOYD's;
- ☐ INAIL: posizione n. 054015093;

Che invece, il soggetto promotore (Provincia di Reggio Emilia), erogherà direttamente a titolo di sostegno economico un assegno di frequenza al disabile inserito, così come sopraindicato;

Preso atto inoltre che, per i tirocini formativi e di orientamento, rivolti a soggetti disabili ed inoccupati, ed avviati nell'ambito della Regione Emilia Romagna a partire dal 1° settembre 2014, è entrato in vigore l'obbligo di erogazione, al termine del periodo di tirocinio, del "Servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC)" e pertanto anche ai tirocinanti in proroga, inseriti all'interno dei Servizi del Comune di Reggio Emilia verrà rilasciato, da parte degli Enti accreditati per il Servizio di Certificazione scelti dai singoli tirocinanti disabili, documentazione attestante la formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite nel corso dei tirocini medesimi, qualora le stesse risultino effettivamente acquisite al termine del periodo di tirocinio;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare la proroga del tirocinio del Sig. A.S. (soggetto disabile e per la suddetta ragione meglio generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile) presso il Servizio Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione – Civici Musei del Comune di Reggio Emilia, per ulteriori 3 mesi per il Sig. A.S. precisamente dal 01 Maggio al 31 Luglio 2016;

Visti:

- ☐ il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità)
- ☐ il Decreto Legislativo n. 165/2001 art. 4, 2° comma;
- ☐ la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- ☐ l'art. 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- ☐ l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 29.12.2014, P.G. n. 44837 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e sviluppo del personale e dell'Organizzazione";

DETERMINA

1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni indicate in premessa - nell'ambito della Convenzione di Tirocinio stipulata con la Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, Formazione e Risorse in data 01/10/2014 in atti al n. 36104 di P.G. successivamente prorogata in data 31/03/2016 in atti al n. 22015 di P.G., che costituisce allegato A) al presente provvedimento - la proroga di tirocinio formativo e di orientamento, non finalizzato all'assunzione, del Sig. A.S. (soggetto disabile ai sensi della Legge 68/1999 e per la suddetta ragione meglio generalizzato all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile), specificando che il progetto formativo è stato mantenuto alle stesse e medesime condizioni precisamente n. 12/1441 del 15.07.2015 relativo al Sig. A.S., precedentemente pubblicati con D.D. del 25.08.2015 R.U.A.D. 1132;

2. che al tirocinante verrà corrisposta - ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 quater della Legge Regionale n. 17/2005 una indennità di partecipazione di almeno Euro 450 mensili, a cura del soggetto promotore (Provincia di Reggio Emilia), così come previsto dall'art. 6 della suddetta Convenzione stipulata con la Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, Formazione e Risorse umane, in data 01/10/2014 in atti al n. 36104 di P.G successivamente prorogata in data 31/03/2016 in atti al n. 22015 di P.G.
3. Di prendere altresì atto che il tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative, a cura dell'Amministrazione Comunale:
 - ☐ Responsabilità Civile n. 1902341 Compagnia assicurativa: LLOYD's;
 - ☐ INAIL: posizione n. 054015093;
4. Di specificare inoltre che l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia ha già reso al suddetto tirocinante tutta la debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'atto del primo inserimento in tirocinio presso il Comune.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)